

**MODIFICHE ALL'ACCORDO PER LA COSTITUZIONE
DEL FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA DEI DIRIGENTI DELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI**

Addì, 17 febbraio 2010

CONFINDUSTRIA E FEDERMANAGER

visto l'art. 9 del CCNL del 23 maggio 2000;

visto l'art. 118, primo comma, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 2004 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi dello scorso 25 novembre 2009;

Visto che il predetto contratto, a causa del perdurare della crisi sul fronte occupazionale, prevede misure di sostegno a favore dei dirigenti disoccupati, attraverso interventi formativi promossi da Fondirigenti;

Vista la necessità di sperimentare una nuova e più semplice modalità di accesso a favore delle imprese di minori dimensioni;

vista la necessità di procedere ad una parziale modifica dell'accordo istitutivo del Fondo per la formazione continua dei dirigenti, stipulato in data 23 maggio 2002 e modificato il 30 ottobre 2008;

visto che tali modifiche non comportano alcuna conseguenza né allo Statuto, né al Regolamento approvati dal Ministero del Lavoro che risultano pertanto immutati.

convengono

di modificare l'Accordo istitutivo del loro Fondo per la formazione continua attraverso le seguenti integrazioni:

- di far precedere l'attuale punto 8, dal seguente nuovo punto 7bis :
"In funzione del perdurare della crisi occupazionale e dei provvedimenti di legge in materia, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze dei dirigenti, così come indicato nell'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 25 novembre 2009, rivestono importanza strategica, non solo come fattori di crescita e sviluppo economico dell'impresa, ma anche sul piano sociale come fattori di occupabilità e adattabilità. Di conseguenza, gli interventi di formazione continua promossi e finanziati da Fondirigenti, attraverso i Piani Formativi, possono rivolgersi anche a favore dei dirigenti disoccupati già precedentemente occupati presso le imprese aderenti al Fondo."
- al punto 8), lettera c), dopo: "sempre fatto salvo il criterio di cui alla precedente lettera a), le modalità di selezione, finanziamento e controllo dei piani formativi saranno improntate alla massima semplificazione delle procedure (come, ad esempio, la


definizione di termini certi e di tempi rapidi per la selezione dei piani, l'applicazione del principio del silenzio-assenso, ecc.)", aggiungere:

"In particolare:

I Piani formativi aziendali per le imprese con al massimo tre dirigenti, condivisi tra il legale rappresentante dell'azienda ed i singoli dirigenti coinvolti, potranno essere presentati, a titolo sperimentale per l'anno 2010 sul sistema web che ne verificherà in maniera automatica l'ammissibilità tecnica, consentendo l'immediato avvio delle attività. Al termine dell'intervento formativo, Fondirigenti provvederà alla definitiva approvazione del Piano ed alla relativa autorizzazione di pagamento, sulla base della rendicontazione delle spese, con i relativi dati di monitoraggio, nonché della relazione finale sulle attività del responsabile di Piano.

Gli altri Piani formativi continueranno a seguire le procedure definite dalle linee guida deliberate dai competenti organismi della Fondazione, applicando fin dove possibile gli strumenti di più rapida comunicazione, via web ed e-mail.

Sulla base dei dati relativi alla sperimentazione, le Parti decideranno, con specifico accordo, sulla prosecuzione ed eventuale estensione delle suddette modalità semplificate."

CONFINDUSTRIA


FEDERMANAGER
